



COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Ufficio del Sindaco

Piazza IV Novembre n.1 Cap.00068

Telefono 0761/597956 telefax 0761/597952

Prot. n. 10637

ORDINANZA N. 31 DEL 20/05/2020

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RECANTE DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER IL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ.

IL SINDACO

Premesso che:

- con decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 è stato tra l'altro disposto, all'art. 1, commi 14 e 15 : *“Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16. 15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”*.
- Con Ordinanza 16 maggio 2020, n. Z00041, pubblicata sul BURL del 16.05.2020, nr. 64, il Presidente della Regione Lazio ha tra l'altro, previsto : *“ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,*

1. a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche, commerciali e artigianali: b. commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi);

Le attività di cui al punto 1 devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, integrate per lo specifico contesto regionale del Lazio, ed allegate alla presente ordinanza. 5. Le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegate alla presente ordinanza

VISTE Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative allegate alla citata ordinanza che in particolare per i COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) stabilisce :

- *I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali,*

tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.

- *In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.*
- *Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:*
- *Corsie mercatali a senso unico;*
- *Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;*
- *Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;*
- *Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.*
- *Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.*

VISTO altresì, il DPCM 17 maggio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale nr. 126 del 17 maggio 2020 che, all'art. 1, lettera dd) consente la riapertura delle attività commerciali “*a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11”;*

VISTE le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'allegato 17 del citato DPCM 17 maggio 2020, che sostanzialmente ricalcano le su richiamate linee guida allegate all'Ordinanza 16 maggio 2020, n. Z00041 del Presidente della Regione Lazio;

ATTESO che le citate linee guida in materia di commercio su aree pubbliche prevedono a carico del Comune, come visto, una serie di adempimenti per garantire lo svolgimento di tale tipo di attività commerciali in piena sicurezza e nel rispetto della tutela della salute dei cittadini;

PRESO ATTO che i suddetti adempimenti, sia per la dimensione e l'ubicazione dell'attuale area mercatale con l'elevato numero di operatori assegnatari di spazi e sia per il ridottissimo tempo a disposizione dell'Amministrazione comunale, dalla data di pubblicazione delle disposizioni su richiamate per organizzare i succitati adempimenti per la giornata di giovedì 21/05/2020, primo appuntamento del mercato settimanale dopo la fine della sospensione delle attività economiche, consigliano di mantenere ancora chiuso il mercato settimanale alle attività cosiddette non alimentari, per garantire la tutela della sicurezza e della salute della cittadinanza;

VISTO Il d. lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 50

ORDINA

La sospensione del mercato settimanale del giovedì per il settore non alimentare e pertanto il divieto per i titolari di attività economiche **cd. Non alimentari**, assegnatari di spazi nel mercato settimanale, di partecipare al mercato di giovedì 21/05/2020;

agli stessi assegnatari di assicurare al competente ufficio comunale entro e non oltre la data **del 23.05.2020** l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del contagio da virus COVID-19 indicate nelle citate linee guida che ad ogni buon conto si allegano alla presente;
è consentito lo svolgimento del mercato per i soli titolari di attività alimentari;

AVVERTE

che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg o al T.A.R entro 60 gg;

DISPONE

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune di renderla nota attraverso il sito internet del Comune e la pubblicazione vale come notifica agli interessati;

Di inoltrare copia della presente ordinanza, per le rispettive competenze a:

- Prefettura di Roma : protocollo.prefrm@pec.interno.it
- Comando Stazione Carabinieri Rignano Flaminio: trm21686@pec.carabinieri.it
- Comando di Polizia Locale
- ~~A tutti i titolari di attività economiche **cd. Non alimentari**, assegnatari di spazi nel mercato settimanale~~

AVVERTE CHE

in caso di violazione alle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, al trasgressore sarà comminata la sanzione da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art 7 bis

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg o al T.A.R entro 60 gg.

Dalla Residenza Municipale li 20.05.2020


Il Sindaco
Dott. Fabio DI LORENZI



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Allegato 5

Misure per gli esercizi commerciali

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a fastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.